



COMUNE DI CALENDASCO

Provincia di Piacenza

Via Mazzini 4, 29010 Calendasco - tel. 0523.772722 - fax 0523.772744 -

Copia

REGISTRO ORDINANZE 34

DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFIZIO CONTENENTI CARICHE AD EFFETTO SCOPPIANTE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI CALENDASCO PER IL PERIODO DAL 30 DICEMBRE 2025 AL 02 GENNAIO 2026

IL SINDACO

Premesso che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare particolari eventi ed in particolare la notte di capodanno con il lancio di petardi, botti ed effetti luminosi in genere;

Considerato che ogni anno si verificano a livello nazionale infortuni anche gravi durante l'utilizzo dei suddetti prodotti;

Evidenziato altresì che l'accensione e lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi è altresì causa di disagio negli animali d'affezione, domestici, selvatici e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini;

Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplosivo, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Rilevata altresì l'importanza di garantire il rispetto della disciplina vigente in materia, al fine di assicurarne l'efficacia e limitare i rumori molesti nell'ambito e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, ecc.;

Ritenuto pertanto necessario rendere edotta la cittadinanza dei limiti e presupposti che disciplinano l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti e il lancio di razzi su tutto il territorio comunale, oltre che garantire alla cittadinanza piena conoscenza e consapevolezza delle normative vigenti, al fine di scongiurare e limitare le conseguenze derivanti dal mancato rispetto della stessa, tenuto conto dell'importanza dell'incolumità della sicurezza propria e altrui;

Richiamato il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici";

Viste:

- la Direttiva 2007/23/CE recepita con il D.Lgs. 51/08;
- la Direttiva 2013/29/UE recepita con il D.Lgs. 123/2015 con la quale sono definite le terminologie uniche utilizzate in pirotecnia e specificatamente: Articolo pirotecnico, fuoco d'artificio e articolo pirotecnico teatrale;
- la Legge Regionale n. 24 del 04 dicembre 2003 "Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza";

- il Decreto Ministero dell'Interno 16 agosto 2016 recante Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza;
- la circolare del Ministero dell'Interno 0018798 del 9/12/2016;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e che nel caso di specie risulta necessario implementare la comunicazione dei divieti normativamente imposti;

ORDINA

- il divieto vigente ex lege di accensione di tutti i fuochi contenenti cariche ad effetto scoppiente (petardi, razzi, tubi di lancio e batterie di tubi di lancio) all'interno dei centri abitati del comune di Calendasco fatta eccezione per le categorie di cui al D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 consentite limitatamente alle aree di proprietà privata, per il periodo dal 30 dicembre 2025 al 02 gennaio 2026:

- F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
- F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
- T1: articoli pirotecnicici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;
- P1: articoli pirotecnicici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnicici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;

Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione comunale, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni nel rispetto dei limiti normativamente imposti;

- Di comunicare il presente provvedimento al Prefetto di Piacenza e al Servizio Intercomunale di Polizia Locale "Bassa Valtrebbia";
- Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque) a € 500,00 (euro cinquecento) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n 267/2000;
- Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza. Il Servizio Intercomunale di Polizia Locale "Bassa Valtrebbia" e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente ordinanza;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna entro 60 (sessanta) giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Calendasco 27-12-2025

*IL SINDACO
F.to Dott. Zangrandi Filippo*

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 27-12-2025 AL 11-01-2026,
AVENTE NUMERO 1014.

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.